

COMUNE DI MONTEBUONO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41	DATA 31/12/2020	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE -
-------	-----------------	---

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12.30 nell'Aula Consiliare, in seduta pubblica ordinaria; alla prima convocazione per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
ANTONELLI CLAUDIO	X	
ACCOSSATO PAOLA	X	
LUCHETTI ALBERTO	X	
LUCHETTI ROBERTA	X	
BERNACCHIA GIUSEPPINA	X	
RUGGERI DAMIANO	X	
PETRUCCI MIRKO		X
LILLI CARLO	X	
MARIANI MARIELLA	X	
RENZI RITA	X	
COLASANTE MATTEO	X	

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor ANTONELLI CLAUDIO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa De Alfieri Manuela

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Montebuono con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 22/09/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, senza individuare motivi di alienazione e/o razionalizzazione della sola partecipata detenuta Soc. Servizi Ambientali Provincia di Rieti s.r.l. P. I.V.A. 01075000578;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, composto da due distinte sezioni:

- Schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 a CdC e Mef;

DATO ATTO che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

SENTITA la proposta del Presidente/Relatore,

Terminata la sua relazione chiede ai consiglieri di intervenire, ma nessuno interviene;

Il Presidente pone quindi a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti espressi	n. 10
di cui voti favorevoli votanti;	n. 10 e contrari n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e

I voti vengono espressi per alzata di mano;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. Di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni già approvato. Dando atto al contempo che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;
2. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
5. che la presente deliberazione sia trasmessa all'unica società partecipata dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
8. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

----- fine testo -----

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147 BIS E S.M.I. DEL TUEL D. LGS. 267/2000

Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo - Parere Favorevole: Geom. Angelo Pace

Responsabile del Servizio Finanziario - Parere Favorevole: Rag. Laura Antinucci

COMUNE DI MONTEBUONO
PROVINCIA DI RIETI

Il Segretario
Dott.ssa Manuela De Alfieri



Il Presidente
Sig. Antonelli Claudio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

- 9 GEN 2021

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno.....
ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1^ C del Testo Unico 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

Montebuono li..... - 9 GEN 2021 IL MESSO COMUNALE (Sig.ra Pierangela Antonella)

Vista l'attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è affissa
all'Albo Pretorio.

Montebuono li..... - 9 GEN 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

ESECUTIVITA'

- per dichiarazione di immediata eseguibilità
- per decorrenza del termine di giorni 10 di pubblicazione

Montebuono li..... - 9 GEN 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Montebuono li..... - 9 GEN 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	S.A.P.I.R.O.D.I.R. S.R.L.	Diretta	RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RR.SS.UU.	0,71	LA SOCIETA' ESPLETA UN SERVIZIO LA CUI ORGANIZZAZIONE COMPETE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART.198 DEL D. LGS. 152/2006

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.